

STUDIO LEGALE
TMG
 Via Gen. Biancardi, 13/A
 21052 Busto Arsizio (Va)
 Tel. - Fax: 0331.028858
 Trossi | Alcega | Gallone | Geronzi

COPIA
PER NOTIFICA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ATTO DI CITAZIONE

La **Landoni Auto Srl**, in persona del legale rappresentante sig.ra Pessina Monica, con sede legale in Castellanza (VA), Via Don Bettinelli n. 5, P.I.: 02039490129, nonché il **Sig. Landoni Matteo Ivano**, nato a Legnano (MI), il 11.10.1961, C.F.: LNDMTV61R11E514T, e la **sig.ra Pessina Monica**, nata a Castellanza (VA), il 05.04.1964, C.F.: PSSMNC64D45C139G, entrambi residenti in Castellanza (VA), Via Don Bettinelli n. 5, tutti rappresentati e difesi, giuste procure a margine del presente atto, dall'Avv. Fabio Monza, c.f. MNZFBA85R17B3000, con Studio in Busto Arsizio (VA), Via General Biancardi n. 13/a, presso i quali tutti eleggono domicilio (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0331.028858 e/o all'indirizzo PEC fabio.monza@busto.pecavvocati.it)

attori

Contro

Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, P.I. 00252280128

convenuto

In fatto

1. La **Landoni Auto Srl** svolge l'attività di vendita di autovetture nuove ed usate, di officina meccanica, elettrauto nonché preparazioni motoristiche finalizzata alla partecipazioni a corse rallistiche. L'odierna attrice opera in Castellanza (VA), Via Don Bettinelli n. 5, dove sono siti sia gli uffici amministrativi sia l'officina e l'intera attrezzatura.
2. Il sig. **Landoni Matteo** e la sig.ra **Pessina Monica** abitano in Castellanza (VA), Via Don Bettinelli n. 5, in un immobile posto a fianco dei locali dove esercitano la predetta attività.

Procura alle liti

Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l'Avv. **Fabio Monza**, con studio in Busto Arsizio, Via Gen. Biancardi n. 13/A, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione od opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, proporre impugnazioni, chiamare terzi in causa e sostituire a sé altri procuratori e modificare l'elezione di domicilio. Informato dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio in

Busto Arsizio (VA)
 Via Gen. Biancardi n.
 13/A

Busto A., il 18/12/2014
 P.to Landoni Auto Srl, in persona di

Pessina Monica

Vera e Autentica e la sua estesa firma

Avv. Fabio Monza

F. Monza

COMUNE DI CASTELLANZA

N. Prot. 24429/2014 Data: 18/12/2014
 Ufficio: 05 SEGRETERIA

Copia A: LL.PP. - SINDACO SEGRETERIO
TRIBUTI

Allegati: NU

3. Da qualche anno, ovvero a partire dal 2006, gli odierni attori, a più riprese, segnalavano al Comune di Castellanza che, in occasione di eventi piovoschi e temporaleschi, la via Don Bettinelli si allagava completamente, tanto da essere del tutto invasa da un fiume d'acqua.
4. Gli episodi di allagamento sono stati numerosi e ripetuti nel corso degli anni. A mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo si ricordano gli eventi del 26.07.2009, 09.06.2008, 28.04.2009, 07.07.2009, 03.08.2009, 09.06.2011, 11.06.2012, 08.07.2013 e luglio 2014. Tutte queste situazioni sono sempre state oggetto di segnalazione da parte della Landoni Auto Srl e dei sigg.ri Landoni Matteo e Pessina Monica, mediante numerose e continue comunicazioni dirette al Comune di Castellanza (doc. 1 - corrispondenza).
5. L'odierno ente convenuto, con lettera del 10.06.2009 (doc. 2 - lettera Comune del 10.06.2009), ammetteva la propria responsabilità in ordine all'allagamento delle pubbliche vie, tra cui Via Bettinelli, affermando di essere a conoscenza del problema da anni. Nello specifico, nel corso dell'anno 2009, il Comune di Castellanza approntava una serie di interventi finalizzati, a detta dell'ente, al miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche nonché alla risoluzione di ogni disagio e pregiudizio in capo agli attori.
6. I lavori eseguiti dall'amministrazione, però, non sono risultati risolutivi tanto che, anche a seguito dell'espletamento e della conclusione degli stessi, continuavano e continuano a verificarsi episodi di allagamento. Da ultimo vi è stata un'inondazione nel luglio 2014, come da documentazione video che si allega (doc. 3).
7. Tali allagamenti generano ripercussioni in capo agli odierni attori. Infatti, in occasione degli eventi meteorici, l'attività della società si blocca completamente in quanto la Via Bettinelli non risulta raggiungibile se non con un canotto o un mezzo anfibia, gli uffici vengono allagati da almeno 4-

Procura alle liti

Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l'Avv. Fabio Monza, con studio in Busto Arsizio, Via Gen. Biancardi n. 13/A, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione od opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, proporre impugnazioni, chiamare terzi in causa e sostituire a sé altri procuratori e modificare l'elezione di domicilio. Informato dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio in

Busto Arsizio (VA).....
 VIA GEN. BIANCARDI.....
 n. 13/A.....
 Busto A., il 11/12/2014.....
 F.to *[Firma]* *[Firma]*

Vera e Autentica è la su
 estesa firma

Avv. Fabio Monza



[Firma]

5 cm di acqua piovana sul pavimento, l'officina risulta bloccata per mancanza di energia elettrica, nei locali permane un odore sgradevole per lungo tempo (anche dopo l'episodio di allagamento) e devono essere investiti tempo, energie e costi per procedere al ripristino degli ambienti. Gli stessi episodi si verificano all'interno dell'abitazione dei coniugi Landoni-Pessina, che risulta attigua ai locali dove viene svolta l'attività dell'officina. Tutte le componenti d'arredo mobili e le pareti peritali del piano interrato e della scala interna hanno subito danni, con comparsa, sulle pareti, di macchie di muffa e di umidità.

8. Tutte queste circostanze sono state oggetto di specifica consulenza tecnica di parte, redatta dal Dott. Ing. Giuseppe Sonvico, con Studio in Parabiago (MI), Via Duca di Genova n. 22 (docc. 4 e 5). Ai documenti in esame, si rimanda espressamente per ciò che attiene tutta la documentazione fotografica a comprova degli episodi di allagamento avvenuti nel corso degli anni a partire dall'anno 2006.
9. L'Ing. Sonvico si è, altresì, preoccupato di escludere che la causa degli allagamenti fosse da rinvenire in rigurgiti fognari determinati dall'innalzamento del livello del fiume Olona, così come sostenuto dal Comune di Castellanza con lettera del 10.06.2009 (sub doc. 2). Infatti, il fiume in esame risulta ben distante dalle proprietà degli odierni attori (vedi allegato 8 – sub doc. 4), con una lontananza minima di 100 metri in linea d'aria.
10. A ciò si aggiunga che il consulente tecnico di parte si è già premurato e preoccupato di verificare che gli allagamenti in esame non derivassero da eventi atmosferici straordinari ma che fosse sufficiente un temporale perché si verificassero i disagi lamentati dagli attori. In particolare, l'Ing. Sonvico, nel proprio elaborato, procedeva a reperire, presso il Centro Geofisico Prealpino, i dati pluviometrici rilevati in corrispondenza degli eventi/allagamenti (allegato 11 – doc. 4). Dall'analisi dei dati forniti, risulta

Procura alle liti

Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego l'Avv. Fabio Monza, con studio in Busto Arsizio, Via Gen. Biancardi n. 13/A, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione od opposizione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, proporre impugnazioni, chiamare terzi in causa e sostituire a sé altri procuratori e modificare l'elezione di domicilio. Informato dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. Eleggo domicilio in
...BUSTO ARSIZIO (VA.)
...VIA GEN. BIANCARDI n.
...13/A
Busto A., il 11/12/2014
F.to
Sig. Dr. PESSINA MONICA


Vera e Autentica è la su
estesa firma
Avv. Fabio Monza


evidente che, a parte gli episodi di allagamento dell'aprile 2009 dovuti a fenomeni atmosferici straordinari, gli allagamenti degli anni precedenti (2006-2008 e 2009) nonché quelle successive alle opere di adeguamento della rete fognaria eseguite dal Comune di Castellanza (2009, 2010, 2011, 2013 – e da ultimo 2014) intervenivano a fronte di eventi di minore rilevanza in termini di millimetri di pioggia caduta e di innalzamento del livello del fiume Olona.

11. Risulta, pertanto, evidente una assoluta e completa responsabilità del Comune di Castellanza in ordine alla genesi delle inondazioni di cui si discute.
12. Gli episodi di allagamento generavano (e generano tuttora) danni in capo agli odierni attori, i quali sono stati costretti ad ingenti esborsi economici per far fronte ad ogni piena ed inondazione.
13. In particolare, per ciò che attiene la **Landoni Auto Srl** nel corso degli anni, tutti i componenti d'arredo siti negli uffici dell'attrice si imbevevano d'acqua, sfaldandosi e divenendo inutilizzabili (doc. 6 – fotografie). Risultava, quindi, necessario procedere alla completa sostituzione del mobilio nonché al rifacimento di tutto l'impianto elettrico e della controsoffittatura, con esborsi per **€ 19.693,00** (doc. 4 – allegato 9). Inoltre, gli allagamenti di cui si discute generavano, nel corso degli anni, delle infiltrazioni al di sotto delle guaine di protezione: l'attrice, quindi, si vedeva costretta a procedere al parziale rifacimento della stessa, con un esborso economico per **€ 6.545,00** (doc. 4 – allegati 10). L'odierna attrice, inoltre, deve procedere ad effettuare lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sede stradale (vedi *infra* paragrafo 14). Ad oggi, pertanto, il pregiudizio economico subito dalla Landoni Auto Srl è pari a complessivi **€ 26.238,00**, a cui deve necessariamente aggiungersi il pregiudizio derivante dal blocco dell'attività per ogni allagamento che si è verificato nel corso degli anni. Tale danno è di difficile quantificazione in

merito al *quantum debeatur* e viene equitativamente determinato in € **25.000,00** complessivi.

Il compenso corrisposto all'Ing. Sonvico, per l'espletamento della perizia tecnica qui allegata e resa necessaria ai fini della quantificazione dei danni patiti e patienti e prodromica allo svolgimento della presente azione giudiziale, è pari ad € **1.018,88** (doc. 7)

La Landoni Auto Srl, quindi, avanza una pretesa economica nei confronti del Comune di Castellanza per € **52.256,88**.

14. Anche l'abitazione di proprietà dei sigg.ri Landoni e Pessina subiva ingenti danni a causa degli episodi di allagamento sopra descritti. La proprietà in esame, infatti, in caso di inondazione della Via Bettinelli, risulta non raggiungibile se non con un canotto o un mezzo anfibia e priva di energia elettrica. A ciò si aggiunga che i locali rimangono maleodoranti per lungo tempo dopo l'evento. Inoltre, la dispersione dell'acqua sotto il pavimento, avvenuta a più riprese nel corso degli anni, comportava l'assorbimento della pioggia da parte del vespaio, con conseguente risalita di umidità e formazione di muffa e muschi. Si palesano, quindi, anche problemi di carattere igienico-sanitario all'interno dell'abitazione, con conseguente necessità di procedere a lavori di scavo e successiva impermeabilizzazione delle pareti del fabbricato adiacenti la strada comunale e situate a quota inferiore rispetto alla quota della strada stessa. L'importo dovuto per la realizzazione di tale opera è stato quantificato in € **22.814,00**, iva compresa, al quale andranno aggiunte le spese tecniche di progetto, direzione lavori, sicurezza cantieri, per un importo di € **6.344,00** (iva e contributi compresi), per un totale preventivato di € **29.158,00** (allegato 4 – doc. 5). Tali interventi di impermeabilizzazione riguarderanno tutta la proprietà dei coniugi Landoni-Pessina (abitazione+officina).

Alla somma di cui sopra, deve necessariamente aggiungersi il compenso corrisposto all'Ing. Sonvico per l'espletamento dell'incarico tecnico espletato, resosi necessario per la quantificazione dei danni patiti e patienti dagli odierni attori, per complessivi € 672,64 (doc. 8).

La pretesa economica complessiva dei coniugi Landoni-Pessina nei confronti del Comune di Castellanza è pari ad € 29.830,64.

15. Tutti i tentativi di definizione bonaria della presente vertenza hanno avuto esito negativo. Da ultimo, lo scrivente legale, con raccomandata del 13.05.2014 (doc. 9), intimava e diffidava l'odierno ente convenuto al ristoro di tutti i danni patiti e patienti dalla Landoni Auto Srl e dai coniugi Landoni-Pessina. Nessun esito positivo sortiva la diffida in esame. Pertanto, gli odierni attori si vedono costretti ad agire nei confronti del convenuto Comune al fine di richiedere il ristoro di ogni pregiudizio economico subito nel corso degli anni.

In diritto

A) Sull'an debeat - responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.

L'art. 2051 c.c. configura nel nostro ordinamento un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del custode del bene dal quale deriva il danno.

Trattandosi di responsabilità oggettiva, onere del danneggiato è solo ed esclusivamente dimostrare il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, rimanendo a carico del custode l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito per andare esente da responsabilità.

La giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, è granitica sul punto (Si veda fra le ultime Cass. civ. Sez. III, 21/03/2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, 05/02/2013, n. 2660, Trib. Milano Sez. X, 12/03/2013).

Senza inversione alcuno dell'onere della prova, nel caso di specie, risulta del tutto pacifica ed incontestata la responsabilità del Comune di Castellanza in ordine alla causazione dei danni patiti e patienti dagli odierni attori, con

conseguente obbligo risarcitorio di tutti i pregiudizi patiti dalla Landoni Auto Srl e dai coniugi Landoni-Pessina ex art. 2051 c.c. e, più in generale, ex art. 2043 c.c.

Il Comune di Castellanza, infatti, è custode dei condotti di raccolta delle acque meteoriche siti nel proprio territorio. Risulta assolutamente evidente che il Comune non ha adempiuto e non adempie con diligenza e perizia al proprio ruolo, tanto che, ad oggi, continuano a verificarsi, in occasione di eventi meteorici e temporaleschi, episodi di inondazione ed allagamento della Via Bettinelli e dei locali di proprietà degli attori.

Con lettera del 10.06.2009 (sub doc. 2), il Comune convenuto riconosceva, altresì, la propria responsabilità, andando a sottolineare che *“il problema noto da anni al Comune non è stato ignorato”*. Gli interventi e le opere eseguiti nell'aprile 2009 dal Comune di Castellanza sulla condotta di scarico delle acque meteoriche non hanno avuto effetto risolutivo tanto che gli allagamenti si sono verificati anche dopo tale data.

A ciò si aggiunga che è già stato verificato dall'Ing. Sonvico, mediante il reperimento dei dati del Centro Geofisico Prelapino (doc. 4 – allegato 11), che gli eventi meteorici che hanno caratterizzato gli episodi di allagamento non sono qualificabili come eventi straordinari né in ordine ai millimetri di pioggia caduti né all'innalzamento (in centimetri) del livello del fiume Olona.

Nel corso degli anni, inoltre, il Comune di Castellanza non ha mai contestato in alcun modo le richieste risarcitorie formulate dagli odierni attori (sub doc. 1), limitandosi semplicemente alla chiamata in garanzia delle proprie Compagnie d'assicurazione.

In sintesi, pacifica e provata oltre ogni ragionevole dubbio è la responsabilità del Comune di Castellanza in merito alla causazione dei pregiudizi economici oggetto della presente vertenza.

B) Sul quantum debeatur

A causa degli episodi di allagamento, a partire dall'anno 2006, la Landoni Auto Srl subiva ingenti danni a tutti i componenti d'arredo siti negli uffici dell'attrice, che si imbevevano d'acqua, sfaldandosi e divenendo inutilizzabili (doc. 6 – fotografie). Risultava, quindi, necessario procedere alla completa sostituzione del mobilio, con esborsi per complessivi € 19.693,00, come risulta dalle fatture qui allegate e prodotte (doc. 4 – allegato 9). Inoltre, gli allagamenti di cui si discute generavano, nel corso degli anni, delle infiltrazioni al di sotto delle guaine di protezione: l'attrice, quindi, si vedeva costretta a procedere al parziale rifacimento della stessa, con un esborso economico per € 6.545,00 (doc. 4 – allegati 10).

Inoltre, la Landoni Auto Srl, ad ogni episodio di allagamento, subisce il blocco completo della propria attività. Infatti, la Via Bettinelli, che rappresenta l'unica via di accesso ai luoghi di lavoro, durante le inondazioni, risulta talmente allagata da essere percorribile solo con un canotto o con un mezzo anfibia. Durante gli allagamenti, i Clienti o i potenziali Clienti della Landoni Auto Srl sono del tutto impossibilitati a raggiungere l'officina. I locali, per di più, risultano completamente allagati tanto da risultare impossibile qualsiasi tipo di attività, venendo a mancare anche la corrente elettrica. Tutti gli operai dell'odierna attrice vengono impiegati non per lo svolgimento delle proprie mansioni ma per far defluire l'acqua meteorica, per le pulizie degli ambienti ed il ripristino degli stessi nella situazione anteriore all'inondazione. A seguito degli interventi eseguiti nel 2009 dal Comune di Castellanza, la situazione è addirittura peggiorata atteso che le acque "bianche" o meteoriche si mischiano con le acque fognarie: nei locali dell'attrice permane, quindi, un odore nauseabondo ed insalubre per molti giorni anche successivi all'inondazione. Tutte queste circostanze potranno essere confermate in sede di istruttoria orale. Il danno in esame, per il completo blocco dell'attività della Landoni Auto Srl, risulta di difficile

quantificazione sotto l'aspetto economico e viene, pertanto, quantificato in via equitativa nella misura di **€ 25.000,00**.

La Landoni Auto Srl, vista l'inerzia del Comune di Castellanza nel risarcimento dei pregiudizi subiti, si è vista costretta a dare avvio alla presente vertenza, andando a richiedere il parere tecnico dell'Ing. Sonvico al fine di verificare la genesi degli allagamenti ed escludere, oltre ogni dubbio, la straordinarietà degli eventi meteorici che provocano le inondazioni in esame. L'esborso economico per il compito espletato dall'Ing. Sonvico, per **€ 1.018,88** (doc. 7), dovrà essere ristorato alla Landoni Auto Srl.

La **Landoni Auto Srl**, quindi, avanza una pretesa economica nei confronti del Comune di Castellanza per **€ 52.256,88 (= 19.693,00+6.545,00+25.000,00+1.018,88)**

Anche l'abitazione di proprietà dei **sigg.ri Landoni e Pessina** subiva ingenti danni a causa degli episodi di allagamento sopra descritti. La proprietà in esame, infatti, in caso di inondazione della Via Bettinelli, risulta non raggiungibile se non con un canotto o un mezzo anfibia e priva di energia elettrica. A ciò si aggiunga che i locali rimangono maleodoranti per lungo tempo dopo l'evento. Inoltre, la dispersione dell'acqua sotto il pavimento, avvenuta a più riprese nel corso degli anni, comportava l'assorbimento della pioggia da parte del vespaio, con conseguente risalita di umidità e formazione di muffa e muschi. Nel corso degli anni, pertanto, si sono palesati e si palesano anche problemi di carattere igienico-sanitario all'interno dell'abitazione, con conseguente necessità di procedere a lavori di scavo e successiva impermeabilizzazione delle pareti del fabbricato adiacenti la strada comunale e situate a quota inferiore rispetto alla quota della strada stessa. L'importo dovuto per la realizzazione di tale opera è stato quantificato in **€ 22.814,00**, iva compresa, al quale andranno aggiunte le spese tecniche di progetto, direzione lavori, sicurezza cantieri, per un importo di **€ 6.344,00** (iva e contributi compresi), per un totale preventivato

di € 29.158,00 (allegato 4 – doc. 5). Tali interventi di impermeabilizzazione riguarderanno tutta la proprietà dei coniugi Landoni-Pessina (abitazione+officina). I preventivi in esame sono da considerarsi piena prova del danno subito dagli odierni attori atteso che vi sono elementi in giudizio atti a corroborare la sussistenza delle infiltrazioni nell'abitazione dei sigg.ri Landoni e Pessina. In questa sede, infatti, risultano già allegati tutta la corrispondenza intercorsa tra le Parti, con le denunce dei sinistri occorsi agli attori (sub doc, 1), da cui non risulta alcuna contestazione da parte del Comune di Castellanza, due perizie tecniche e numerose fotografie e video a testimonianza delle inondazioni e delle conseguenti problematiche di infiltrazione nei locali e negli ambienti di proprietà degli attori (docc. da 3 a 6).

Alla somma di cui sopra, deve necessariamente aggiungersi il compenso corrisposto all'Ing. Sonvico per l'espletamento dell'incarico tecnico, reso necessario per la quantificazione dei danni patiti e patienti dagli odierni attori, per complessivi € 672,64 (doc. 8).

La pretesa economica complessiva dei coniugi Landoni-Pessina nei confronti del Comune di Castellanza è pari ad € 29.830,64.

Tutto ciò premesso in fatto ed argomentato in diritto, la Landoni Auto Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Pessina Monica nonché il sig. Landoni Matteo Ivano e la sig.ra Pessina Monica, personalmente, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati,

CITANO

il **COMUNE DI CASTELLANZA**, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, P.I.: 00252280128, a comparire innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, giudice designando ex art. 168bis c.p.c., all'udienza del **15 APRILE 2015** ore di rito e locali, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza su indicata nei termini e modi di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti

termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non costituendosi si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare:

- accertata e dichiarata la responsabilità del Comune di Castellanza, in persona del Sindaco Pro tempore, nella determinazione dei danni in capo alla Landoni Auto Srl, in persona del legale rappresentante, sig.ra Pessina Monica, nonché al sig. Landoni Matteo Ivano ed alla sig.ra Pessina Monica, personalmente, condannare il Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Landoni Auto Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, così come quantificati in narrativa per complessivi € 52.256,88 e dai sigg.ri Landoni Matteo Ivano e Pessina Monica, personalmente così come quantificati in narrativa per complessivi € 29.830,64, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa liquidare.
- In ogni caso, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, nonché spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria: salvo meglio articolare i capitoli di prova, indicare altri e diversi testi, produrre ulteriori documenti e formulare ulteriori istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui in narrativa ai punti da 1 a 15, da intendersi qui capitolate, ritrascritte e precedute dalla formula di rito "Vero che". Testi riservati.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Corrispondenza Landoni Auto Srl-Landoni Matteo-Pessina Monica /
Comune di Castellanza;
- 2) Lettera Comune di Castellanza / Landoni Auto Srl del 10.06.2009;
- 3) Video allagamento Via Bettinelli – Castellanza;
- 4) Perizia Ing. Sonvico / Landoni Auto Srl;
- 5) Perizia Ing. Sonvico / Landoni Matteo-Pessina Monica;
- 6) Fotografie mobilio Landoni Auto Srl;
- 7) Fattura Ing. Sonvico / Landoni Auto Srl;
- 8) Fattura Ing. Sonvico / Landoni Matteo-Pessina Monica;
- 9) Corrispondenza Avv. Monza / Comune di Castellanza.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 82.087,52, con contributo unificato pari ad € 759,00.

Salvis iuribus.

Busto Arsizio, lì 11.12.2014

f.to Avv. Fabio Monza

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta della Landoni Auto Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Pessina Monica, del sig. Landoni Matteo Ivano e della sig.ra Pessina Monica e ad istanza dell'Avv. Fabio Monza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Busto Arsizio, ho notificato il suesteso atto di citazione, mediante consegna di copia conforme a:

- **Comune di Castellanza**, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, ed ivi a mani di...

A mani di: **D'ANTONO LUCIANA**
~~impiegato dip.te~~ incaricato alla ricezione
Postiere - in busta chiusa - sigillata con trascritto n. cron. **4**
tale qualificatosi, capace e temp. con-
vivente, che si incarica della consegna
domiciliatario-destinatario e familiari
conviventi al momento assenti.

18/12/19.....

UFFICIALE GIUDIZIARIO
AREA DIRETTIVA
Dott.ssa Margaret P. Fava